

Compenso avvocati: il patto di quota lite può superare il massimo tariffario?

Autore: Redazione

In: Giurisprudenza commentata

Una volta affermata la **legittimità** del **patto di quota lite** tra clienti ed avvocato ed il **ruolo sussidiario delle tariffe** rispetto alla volontà delle parti, è consentito a queste ultime, attraverso il detto patto, accordarsi per un **compenso anche superiore al massimo tariffario**.

E' questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 17726 del 6 luglio 2018, nell'ambito di un giudizio di opposizione, instaurato da due clienti, al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per i propri compensi professionali .

Confermata dunque la statuizione della Corte d'Appello, secondo cui, ritenuta valida la stipula del patto di quota lite in virtù dell'art. 2 D.L. 223/2006, le parti ben potevano derogare anche ai compensi tariffari massimi. Al riguardo, difatti, i Giudici territoriali avevano evidenziato che la previsione della possibilità di pattuire compensi "sganciati" dalla tariffa professionale e riferiti al risultato perseguito ed ottenuto (art. 2, comma 1 lett. a cit. D.L.) non poteva che comportare anche la possibilità di superare i massimi tariffari.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche: "I nuovi parametri forensi dopo il D.M. 37/2018" di Andrea Giurdanella e Marco Antoci.

Patto di quota lite, excursus normativo

Così anche per la Corte di Cassazione, che tuttavia non manca di ricostruire, preliminarmente, l'**excursus normativo** dell'istituto del **patto di quota lite**. L'**art. 2233 c.c.** - rammenta - nella formulazione precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), prevedeva il **divieto** per gli avvocati, i procuratori ed i patrocinatori, **di stipulare con i loro clienti il c.d. "patto di quota lite"**, ossia, come recitava lo stesso art. 2233 c.c., un "patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio sotto pena di nullità e dei danni". La ratio di tale divieto stava nell'esigenza di tutelare l'interesse del cliente nonché la dignità e la moralità della professione forense, impedendo la partecipazione del professionista agli interessi economici esterni della prestazione.

Il menzionato **D.L. n. 223/06**, convertito in Legge n. 248/06, al fine di tutelare la concorrenza nel settore dei servizi professionali, ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, "l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti" (art. 2, comma 1 lett. a), facendo salve

le disposizioni riguardanti "le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti"; espressamente **eliminando**, pertanto, **il divieto di patto di quota lite**, fatto salvo l'obbligo di dare all'accordo la forma scritta.

L'art. 9 del **D.L. 24-1-2012**, convertito in Legge n. 27/12, ha poi previsto l'**abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate**, facendo così venir meno oltre i minimi **anche i massimi** ed introducendo una nuova disciplina del compenso professionale. Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (**Legge n. 247/12**), pur stabilendo che "la pattuizione dei compensi è libera" (art. 2, comma 3), ha poi previsto per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento ed ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello personale, il destinatario della prestazione (art. 13 comma 3). Ha altresì previsto esplicitamente, all'art. 13, comma 4, il divieto dei "patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa", **reintroducendo** in questo modo **il divieto del patto di quota lite**.

Ti potrebbe interessare anche il seguente articolo: "Il rapporto tra tariffe e qualità della prestazione professionale".

Patto di quota lite anche oltre il massimo tariffario

Se questo è il quadro legislativo, e ribadito che nel caso di specie il patto di quota lite è soggetto alle disposizioni - per l'arco temporale in cui è intervenuto - del sopra menzionato D.L. n. 223/06, la questione principale da chiarire è se con il detto patto, espressamente consentito dalla norma, si possa o meno superare il massimo tariffario.

E sul punto la Corte Suprema ha risposto che la previsione dell'art. 2, comma 1 lett. a) D.L. 226/2006, eliminando in modo "secco" ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, **non impone l'osservanza dei massimi tariffari**. Ciò, soprattutto perché l'art. 2233 c.c. pone una **gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione dell'onorario** spettante al professionista, considerando **prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in mancanza di convenzioni, le tariffe professionali**, gli usi e la decisione del giudice. Le tariffe massime, in altre parole, hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto all'accordo delle parti, e continuano ad essere obbligatorie, in base al disposto dell'art. 2, comma 2, D.L. cit., solo nel caso in cui tra avvocato e cliente non sia stato concluso un patto.

Volume consigliato

Consulta anche la sezione dedicata alla pratica d'Avvocato!

<https://www.diritto.it/compenso-avvocati-patto-quota-lite-puo-superare-massimo-tariffario/>